



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X - Ambito Territoriale di Pisa

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 recante il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole in ogni ordine e grado;
- VISTA** la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il D.M. n. 325/2015 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
- VISTO** il D.M. n. 374 del 24.04.2019 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
- VISTO** il precedente inserimento, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento di III° fascia della Scuola primaria/infanzia – posto comune e sostegno – in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo, essendo la ricorrente in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02;
- CONSIDERATO** che il predetto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è stato disposto con riserva di procedere al depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza nel caso in cui la trattazione di merito fosse stata favorevole all'Amministrazione, con espressa ulteriore riserva di risoluzione del contratto, a tempo determinato e/o indeterminato, eventualmente concluso in esecuzione del provvedimento giurisdizionale non definitivo ;
- ACCERTATO** che il Tar Lazio ha emesso la Sent. n. 12670/2020, pubblicata il 27.11.2020 con cui, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, ne ha in parte dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, per il resto, ne disposto il rigetto;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 avente per oggetto a.s. 2019/2020 – istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenza al personale docente, educativo ed ATA, con particolare riguardo al paragrafo “Diplomati magistrali – Scuola Primaria e dell’Infanzia”;
- VISTO** il d.l. 29.10.2019 n. 126, così come convertito con modificazioni nella l. n. 159 del 20.12.2019, con particolare riferimento all’art. 1-quinques, comma 1 bis, in relazione alla tempistica ed agli effetti dell’esecuzione delle sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione riguardanti il personale docente;
- VISTA** la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 11 del 27/12/2017;
- VISTA** la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 5 del 27/02/2019;

RITENUTO di non poter comunicare agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990 e che, comunque, ciò non determinerebbe un contenuto diverso dal presente provvedimento;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla Sentenza del Tar Lazio n. 12670/2020, pubblicata il 27.11.2020 adottando i conseguenti provvedimenti;

DISPONE

1. Per le motivazioni di cui in premessa sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e/o della scuola dell'infanzia e dai correlati elenchi per il sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di Istituto di prima fascia, con effetto dalla data di inserimento, i sottoelencati ricorrenti:

Fascia	Cognome	Nome	Data nasc.	Posto
3	TINNIRELLO	FRANCESCA INGRID EULAVIA	03/03/1975	INF/PRI

Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

L'amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della l. n. 241/1990, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE

Fabio Pagliuzzi

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse